

**Alla Commissione di Conciliazione presso
l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma**
csapr@postacert.istruzione.it

e, p.c.

All'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino

uspav@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

drer@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

uspna@postacert.istruzione.it

Oggetto: Richiesta di conciliazione ai sensi degli artt. 135-138 CCNL 2007 – Mobilità ATA a.s. 2025/26 – Esclusione precedenza ex L. 104/92 art. 33

La sottoscritta **Picciocchi Raffaella**, [REDACTED], collaboratrice scolastica a tempo indeterminato titolare nella provincia di Parma, in servizio presso l'Istituto P. Toschi di Parma,

PREMESSO CHE

- Ha presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2025/26 ai sensi dell'O.M. sulla mobilità ATA, indicando come preferenza il **codice meccanografico** dell'unica sede scolastica presente nel **Comune di Baiano (AV)** in quanto nel comune dell'assistito non sono presenti istituzioni scolastiche esprimibili;
- È **beneficiaria delle tutele di cui all'art. 33 della Legge 104/92**, per l'assistenza [REDACTED] residente nel **Comune di Sperone (AV)**, limitrofo a Baiano e privo di sedi scolastiche esprimibili nella mobilità;
- In data 02/05/2025, nei termini di legge, ha presentato formale diffida legale contro il mancato riconoscimento della precedenza;
- Con comunicazione dell'U.S.P. di Parma, prot. n. 4605 del 29/05/2025, è stata **esclusa dalla precedenza** prevista dalla normativa citata, con motivazione legata alla mancata indicazione del "codice del comune" del disabile;

L'art. 40 punto IV esclude da tale precedenza coloro che non hanno espresso il comune, per i comuni suddivisi in più distretti.

Nel caso specifico il comune di Baiano non è suddiviso in più distretti ed è presente una sola istituzione scolastica esprimibile con plessi nel comune dell'assistito (Sperone).

- In data **3 giugno 2025** è stata pubblicata la mobilità ATA per l'a.s. 2025/2026 con **esito negativo** per la provincia di Avellino;

RITENUTO CHE

- La sottoscritta ha espresso correttamente **la sede più vicina alla residenza del assistito**, unico criterio concretamente attuabile in quanto nel comune di residenza dell'assistito non esistono sedi scolastiche;
- L'esclusione dalla precedenza costituisce una violazione sostanziale del diritto alla tutela familiare e dell'interpretazione consolidata della normativa sulla mobilità e sulla L. 104/92;
- Il mancato accoglimento della domanda sulla base di un'interpretazione formalistica risulta lesivo dei diritti soggettivi della lavoratrice;

CHIEDE

che venga attivata la **procedura di conciliazione** prevista dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 2007, al fine di contestare formalmente l'esclusione dal diritto alla precedenza nella mobilità ATA 2025/26 per la provincia di Avellino, chiedendo il riconoscimento del diritto al trasferimento secondo i criteri di legge e in particolare dell'art. 33 L. 104/92.

Si allegano:

- Copia della domanda di mobilità;
- Copia della notifica di esclusione dalla precedenza;
- Copia della diffida legale del 02/05/2025;
- Copia del riscontro con protocollo n. 4605 del 29/05/2025;
- Ipotesi CCNI mobilità _triennio 25_28_29 gennaio 2025-signed;
- dichiarazione prima sede esprimibile allegata alla mobilità;
- carta identità.

Distinti saluti.

Parma, 11/06/2025

Firma



PICCILOCCHI RAFFAELLA

